



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Contraffazione

G. DARI – R. MAZZILLI

Proprietà intellettuale e contraffazione

La contraffazione è una **violazione di un diritto di proprietà intellettuale**, che consiste nel vendere, produrre, importare prodotti o servizi coperti da un titolo di proprietà intellettuale senza l'autorizzazione del titolare.



Quando si usa il termine proprietà intellettuale si vuole indicare un insieme di istituti che hanno come obiettivo quello di attribuire un **diritto di esclusiva dei beni immateriali**. La tutela della proprietà intellettuale indica quindi quell'apparato di principi giuridici che mirano a fornire una tutela nei confronti dei frutti dell'invenzione e dell'ingegno umano (sistema di **tutela giuridica**).

Proprio sulla base di questi principi, la legge riconosce a inventori e creatori una sorta di **monopolio** nello sfruttamento delle loro invenzioni/creazioni, ponendo nelle loro mani alcuni strumenti legali che consentono loro di tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti che non sono autorizzati (**tutela di un vantaggio competitivo**).

Da un lato si vuole attribuire la proprietà dell'opera al suo autore, dall'altro si vuole consentire all'autore di sfruttare gli introiti economici generati – una volta riconosciuta la propria paternità – garantendo quindi una congrua remunerazione degli investimenti effettuati e del lavoro intellettuale.

Proprietà intellettuale: definizioni e concetti

Categorie:

® TM **proprietà industriale**, che comprende i marchi, i brevetti, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti e dei semiconduttori, disegni industriali e le informazioni aziendali riservate;

diritto d'autore (proprietà letteraria o artistica) che comprende le opere letterarie e artistiche – come poesie e romanzi – e opere teatrali, musicali, film, quelle coreografiche e pantomimiche, le opere artistiche – come fotografie, sculture, disegni, dipinti, disegni architettonici – nonché i programmi per elaboratore e le banche dati

© **copyright**: si focalizza sugli introiti economici che derivano dalla detenzione dei diritti su un determinato prodotto.

Proprietà intellettuale: tutela

La tutela della proprietà intellettuale si articola:

Diritto d'autore

Tutela un'opera dell'ingegno, impedendo a tutti i soggetti che non sono autorizzati dall'autore stesso di sfruttarla e utilizzarla – anche economicamente.

n.b.: l'opera viene protetta dal momento in cui viene ad esistenza, senza che quindi vi sia la necessità di depositarla o registrarla

Brevetto

Tutela le caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto ® ™

n.b.: le invenzioni o i modelli sono oggetti del diritto esclusivo solo se sia stato chiesto ed ottenuto un brevetto

Marchio

Segno grafico registrato che distingue un prodotto immesso sul mercato dalla concorrenza e identificato con il simbolo ®

Design Industriale

Tutela l'estetica del prodotto che lo rende attraente o facilmente distinguibile all'occhio dei consumatori

Informazioni Geografiche

Tutelano gli standard qualitativi dei prodotti agroalimentari, i metodi di produzione, il rispetto del disciplinare di produzione
DOP IGP IG

Proprietà intellettuale: violazioni

Gli atti che violano la proprietà intellettuale possono avere anche gravi conseguenze penali.

Le violazioni del diritto d'autore si distinguono ad esempio in:

- **Pirateria:** consiste nella riproduzione non autorizzata di opere protette da diritto d'autore, come musica, libri, film, ecc.;
- **Contraffazione:** ovvero la fabbricazione di merci contraffatte, e quindi di repliche di un prodotto originale che hanno un marchio identico a quello presente sul prodotto originale.

Il fenomeno della contraffazione: concetti utili

Si traduce in :

FALSIFICAZIONE

IMITAZIONE

USURPAZIONE

Merci contraffatte:

le merci su cui è stato apposto, **senza autorizzazione del titolare del marchio**, un segno che è identico o simile a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci. Tendono a falsificare (segni uguali) o ad imitare (segni simili) il prodotto originale.

Merci usurpative:


le merci oggetto di un'azione che **viola un diritto di autore** e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore. In altre parole una merce è definita usurpativa quando è stata ottenuta utilizzando materiali, denominazioni ed etichette originali, ma è prodotta e commercializzata senza il permesso del produttore che ne detiene il diritto.

La contraffazione: la casistica

Le condotte di contraffazione riguardano:

- i **prodotti** su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico ad altro validamente registrato ovvero che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione;
- qualsiasi **segno distintivo** (compresi logo, etichetta, opuscolo ecc.), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione innanzi descritta;
- gli **imballaggi** recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione di cui sopra.

La contraffazione: i medicinali



Alle volte i medicinali contraffatti sono venduti su piattaforme on line: nella migliore delle ipotesi hanno principi attivi inutili, ma spesso sono dannosi.

Nel 2021 sono stati sequestrati perfino vaccini per il COVID-19 contraffatti.

Prodotti contraffatti e sequestrati



Prodotti contraffatti e sequestrati



Prodotti contraffatti e sequestrati



Prodotti contraffatti e sequestrati



Ferrari 250 Berlinetta

Prodotti contraffatti e sequestrati



Ferrari Dino 196/246S

Prodotti contraffatti e sequestrati

Ferrari F1 Niki Lauda



La contraffazione: il settore agroalimentare

Il settore agroalimentare è inciso da **attività illegali** di vario genere, come ad esempio:


- **adulterazioni** che, attraverso l'aggiunta o la sottrazione di alcuni componenti del prodotto, ne mutano la qualità, apparentemente senza effetti apprezzabili;
- **sofisticazioni**, che consistono nell'aggiunta di sostanze estranee rispetto alla naturale composizione dell'alimento, per migliorarne l'aspetto e la qualità, ovvero per coprirne difetti o facilitarne la surrogazione con altre tipologie di prodotti;
- **contraffazioni**, che attengono alle indebite riproduzioni di marchi commerciali o alle false attestazioni dell'indicazione di provenienza geografica o di denominazione d'origine dei prodotti, per sfruttare la qualità, l'apprezzamento e la popolarità delle filiere alimentari nazionali.



AGENZIA
ADM

Contraffazione: formaggi

- aggiunta di grassi, soprattutto margarina, per ottenere la quantità lipidica richiesta da quel particolare formaggio che si vuole ottenere;
- aggiunta di fecola o di farina di patate o di amidi per aumentarne il peso;
- aggiunta di pectine e gomme viniliche ai formaggi molli per conferire maggiore compattezza;
- aggiunta di formaldeide ai formaggi duri a scopo disinfettante per mascherare difetti di lavorazione dovuti all'utilizzo di latte scadente;
- vendita di formaggi di provenienza diversa, e magari estera, come tipici o a Denominazione di Origine Protetta DOP;
- formaggi pecorini contenenti percentuali più o meno elevate di latte vaccino;
- formaggi ottenuti con latte in polvere ricostituito (consentito in altri Paesi);
- attribuzione della designazione di formaggio Doc a formaggi comuni.



Contraffazione: i vini

I vini maggiormente “violati” ed oggetto di contraffazione risultano:

- ottenuti dalla fermentazione di zuccheri di natura diversa da quelli dell’uva (pratica vietata in Italia ma ammessa in altri paesi dell’UE);
- aggiunta di coloranti;
- aggiunta di alcol metilico (metanolo) per aumentarne la gradazione;
- aggiunta di conservanti antiossidanti illegali come acido borico e acido salicilico;
- aggiunta di aromatizzanti;
- aggiunta di antigelo (glicole dietilenico) per aumentarne la morbidezza ed il corpo;
- qualità inferiore a quella dichiarata in etichetta;
- eccesso di anidride solforosa o gradazione alcolica inferiore a quella prevista.



Contraffazione: oli e miele

Oli:

- olio extravergine contenente oli raffinati, sia di oliva che di semi;
- oli con tenori analitici non rispondenti ai requisiti previsti dai regolamenti comunitari;
- oli di semi variamente colorati che possono venire spacciati per oli di oliva.



Miele:

- aggiunta di zuccheri di altra origine;
- vendita di un miele di una origine botanica diversa da quella dichiarata;
- vendita di mieli extracomunitari per mieli italiani.



La contraffazione: riconoscere il falso

Come si riconoscono le merci contraffatte?

- Il principale indizio è ...

il prezzo a cui vengono proposti sul mercato, nonché il **tipo di mercato** da cui sono proposte.

- Altri indicatori sono la tossicità della merce contraffatta evidenziata spesso anche dal **cattivo odore** che emettono le merci, in particolar modo le calzature.
- Nella merce contraffatta, ad esempio calzature e abiti, compresi quelli per neonati, troviamo spesso sostanze tossiche come **cromo esavalente, formaldeide, coloranti cancerogeni** e altre sostanze come le **ammine aromatiche** altamente nocive per la salute.

Etichettatura alimenti



- **dichiarazione nutrizionale obbligatoria**, il contenuto energetico e le percentuali di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, dovranno essere indicate insieme e nel medesimo campo visivo sull’imballaggio, e se del caso, in una tabella comprensibile. Tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100 g o per 100 ml e potranno, inoltre, essere espresse anche per porzione. Tra i prodotti esentati ci sarà il vino.
- **l’evidenziazione della presenza di allergeni**: le sostanze allergeniche saranno evidenziate (con colori diversi o indicate in grassetto) nella lista degli ingredienti per consentire al consumatore di individuarle più facilmente. Le informazioni sugli allergeni dovranno essere fornite anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli somministrati nei ristoranti o nelle mense.
- **il divieto alle indicazioni fuorvianti sulle confezioni**: i consumatori non devono essere fuorviati dalla presentazione degli imballaggi alimentari, riguardo all’aspetto, alla descrizione e alla presentazione grafica, che saranno resi più comprensibili. Riguardo all’imitazione dei cibi, è stato previsto che gli alimenti simili ad altri, ma prodotti con ingredienti diversi, dovranno essere facilmente identificabili. Il pesce che sembra costituito da un unico pezzo, ma che in realtà è ottenuto dalla combinazione di più parti di pesce, attuata mediante altri ingredienti, tra cui additivi ed enzimi alimentari, dovrà essere indicato come “pesce ricomposto”.

Etichettatura alimenti




- **una dimensione minima per rendere leggibili le etichette:** salve le disposizioni sul metrologico, le diciture obbligatorie sulle etichette dovranno avere caratteri tipografici minimi non inferiori a 1,2 mm (prendendo come riferimento la “x” minuscola), oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm². Se la superficie della confezione è inferiore a 10 cm², l’etichetta potrà riportare solo le formazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione, ecc.) disposte nella posizione più favorevole.
- **la scadenza degli alimenti:** la data di scadenza dovrà essere presente anche sui prodotti confezionati singolarmente, ma facenti parte di un imballaggio multiplo.
- **origine:** l’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore. Si sottolinea che per “origine” si intende il luogo dove il prodotto ha subito l’ultima trasformazione sostanziale e per “provenienza” qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il Paese d’origine. Con l’applicazione dell’art. 26 (Paese d’origine o luogo di provenienza) l’”Italian Sounding” di origine europea dovrebbe essere arginato dell’obbligo di indicazione dell’origine, per i casi in cui le informazioni (anche visive) che accompagnano l’alimento potrebbero indurre in errore il consumatore riguardo all’effettiva provenienza del prodotto.

Etichettatura alimenti

Ulteriori indicazioni:

- denominazione dell'alimento;
- elenco degli ingredienti;
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato che provochi allergie o intolleranze;
- quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- quantità netta dell'alimento;
- termine minimo di conservazione o data di scadenza;
- condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
- Paese d'origine o il luogo di provenienza;
- istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- dichiarazione nutrizionale.



La contraffazione: il quadro sanzionatorio – gli acquirenti

Gli illeciti amministrativi

Art. 1 del D.L 35 del 2005 conv. in legge n. 80 del 2005 (integrato dalla legge 238 del 2021)

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **100 euro fino a 7.000 euro** **l'acquirente finale** che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.

7-bis. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **100 euro fino a 7.000 euro** **l'acquirente finale** che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a **20 pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili** e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale.

7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis è irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto.

CHI COMPRA?

**Dal 1° febbraio
2022
NUOVA LEGGE
EUROPEA**




**PUNISCE CON SANZIONE
AMMINISTRATIVA**

**INTRODUZIONE PICCOLI
QUANTITATIVI DI MERCE
CONTRAFFATTA PROVENIENTE
DA STATI EXTRA-UE DA PARTE
DELL'ACQUIRENTE FINALE**


Contraffazione: quadro sanzionatorio – i venditori

Principali norme applicate



A cui va aggiunta la Ricettazione Art. 648 c.p. !!!!


Sicurezza dei prodotti: il marchio CE



Il marchio CE attesta la conformità del prodotto con le norme di sicurezza europee.

La marcatura CE è apposta prima dell'immissione sul mercato e deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio.

Sicurezza dei prodotti: il marchio CE



Proporzioni del Marchio CE



esempi di marcature non conformi

Grazie per l'attenzione



Le opinioni espresse sono strettamente personali